COVID-19 – distacco e certificazioni A1 – mess. INPS

27 Aprile 2020

Fornite dall'Inps, con l'allegato messaggio n. 1633, indicazioni in merito alle conseguenze che le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e condivisi con le istituzioni degli stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

In particolare, è stato precisato che, i formulari A1 rilasciati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il <u>31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020</u>, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al <u>31 luglio 2020</u>.

Tale previsione opera anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall'articolo 18 del Reg. (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Sono state fornite, poi, specifiche indicazioni in merito alle ipotesi di lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati per i quali, per la determinazione della legislazione applicabile, ai sensi di dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, si applica il concetto di "attività prevalente", (assume particolare rilievo l'attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell'attività complessivamente svolta).

A causa, però, delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, tali lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza e, pertanto, in tali ipotesi, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, ai sensi della disposizione suddetta, prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi indipendentemente dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

<u>Inps – Messaggio n. 1633</u>